



SENT. N. 75/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

in composizione monocratica nella persona del magistrato Andrea Liberati, quale Giudice delle pensioni ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in data 16 luglio 2025, con l'assistenza del segretario d'udienza Velia Volpe, ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **20989** del registro di Segreteria, sul ricorso proposto dal sig. OMISSIS, difeso dall'avv. Carlo Maria La Gatta (C.F. LGTCLM67M20I804R – avvcarlomarialagatta@puntopec.it;

CONTRO

- l'I.N.P.S. Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (c.f. 80078750587), in persona del legale rappresentante p.t., Direzione provinciale di L'Aquila, rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Capannolo (codice fiscale: CPNMNL67E42A345R) pec avv.emanuela.capannolo@postacert.inps.gov.it, elettivamente domiciliato in L'Aquila in via dei giardini, n. 2 presso l'Avvocatura dell'Istituto;

Visti gli atti e i documenti di causa;

Ritenuto in

FATTO

Con ricorso del 10 marzo 2025 il sig. OMISSIS ha chiesto di dichiarare

l'irripetibilità delle somme richieste dall'INPS e la conseguente restituzione di quelle illegittimamente trattenute, oltre interessi e accessori di legge.

In particolare, ha rappresentato di essere stato un dipendente del Ministero dell'Istruzione in qualità di assistente amministrativo fino al suo collocamento a riposo avvenuto il 31 agosto 2019.

A partire dal 1° settembre 2019, ha ricevuto un trattamento pensionistico annuo lordo di 17.463,40 euro, come stabilito da un provvedimento INPS del 7 ottobre 2019.

Tuttavia, in data 16 gennaio 2024, l'INPS ha emesso un provvedimento con il quale si disponeva il recupero di 4.229,11 euro lordi (3.517,70 euro netti) erroneamente pagati sulla sua pensione per il periodo 1° gennaio 2023 / 31 gennaio 2024.

Questa richiesta di recupero è scaturita da una riliquidazione della pensione in seguito alla trasmissione di dati da parte del datore di lavoro relativi al rinnovo del contratto collettivo scuola e alla conseguente variazione delle retribuzioni precedentemente comunicate. A seguito di tale riliquidazione, l'importo pensionistico annuo lordo è stato ridotto da 17.463,40 euro a 16.532,00 euro.

L'INPS ha comunicato di voler recuperare l'indebito mediante trattenute mensili sulla pensione a partire dall'aprile 2024 per 16 mesi.

Il ricorrente basa il suo ricorso sul principio di tutela dell'affidamento incolpevole del pensionato sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi, evidenziando la sua buona fede. Sostiene che, ai sensi dell'art. 52, secondo comma, legge 88/1989 e dell'art. 13 legge 412/1991, non sono ripetibili le somme indebitamente erogate sulla base di un provvedimento formale e definitivo viziato da un errore imputabile all'Istituto, salvo dolo dell'interessato.

Richiama la Circolare INPS n. 47 del 16 marzo 2018, che esclude la ripetizione dell'indebito in caso di errore di calcolo da parte dell'Ente Previdenziale.

Afferma che l'errore è esclusivamente imputabile all'ente liquidatore.

Cita, inoltre, un orientamento giurisprudenziale della Corte dei conti e della Corte di Cassazione che tutela l'affidamento del pensionato in buona fede, richiamando diverse sentenze.

Menziona anche l'art. 1 della legge 236/2000, relativa alle pensioni di guerra, che sancisce il principio di irripetibilità degli indebiti pagamenti non dovuti a dolo del beneficiario.

Rileva che la Suprema Corte di Cassazione, con le sentenze n. 482/2017 e, conformemente, n. 22081/2021 e n. 10337/2023, ha ribadito che il recupero è ammesso solo in caso di dolo dell'interessato, da intendersi come dichiarazioni non veritiere o comportamenti attivi volti ad indurre in errore l'ente erogatore.

Evidenzia che nel settore previdenziale vige una regola che esclude la ripetizione dell'indebito quando questo non è addebitabile al percettore e sussiste una situazione idonea a generare affidamento.

Nelle conclusioni chiede di accogliere il ricorso, dichiarando l'irripetibilità delle somme richieste dall'INPS e disponendo la restituzione delle somme già trattenute, comprensive di interessi e accessori di legge, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

In data 4 luglio 2025, si è ritualmente costituito in giudizio l'INPS, che ha integralmente impugnato e contestato le eccezioni del ricorrente, deducendo che la pensione anticipata, concessa con provvedimento del 27 agosto 2019 e decorrente dal 1° settembre 2019, per l'importo annuo lordo di euro 17.463,40, era stata espressamente qualificata come "provvisoria" nelle "NOTE" del

provvedimento medesimo. Tale provvisorietà si giustificava con i tempi tecnici necessari all'attuazione di normative specifiche e con l'urgenza di liquidare il trattamento per evitare che il ricorrente rimanesse sprovvisto di reddito dopo la cessazione del rapporto di lavoro al 31 agosto 2019. La liquidazione originaria, infatti, si basava su dati giuridici ed economici provvisori forniti dall'Amministrazione di appartenenza tramite il sistema "nuova passweb", che includevano anticipi delle Denunce Mensili Analitiche (D.M.A.) in attesa della completa acquisizione dei contributi. Successivamente, l'Istituto ha proceduto a una prima riliquidazione a giugno 2020 a seguito della ricognizione del conto assicurativo e, in data 15 dicembre 2023, a un'ulteriore riliquidazione, resa necessaria dalla trasmissione, tramite PEC del 21 novembre 2023 da parte dell'Amministrazione di provenienza, di nuovi dati relativi all'ultimo miglio, aggiornati con aumenti contrattuali. Tale ultima riliquidazione ha comportato la determinazione di un indebito di euro 4.229,11 lordi, il cui recupero è stato disposto mediante trattenute mensili a partire dall'aprile 2024.

L'Istituto ha sostenuto che la fattispecie rientra nel conguaglio tra pensione provvisoria e definitiva, e che trova applicazione la disciplina generale dell'art. 2033 c.c. in materia di indebito oggettivo. Tale norma, valida sia tra privati che tra privati e Pubblica Amministrazione, prevede il diritto alla ripetizione di quanto non dovuto, con la buona o mala fede del percipiente rilevante unicamente ai fini della decorrenza di frutti e interessi. La provvisorietà del trattamento pensionistico, espressamente comunicata, esclude e rende giuridicamente irrilevante la questione della buona fede o dell'affidamento incolpevole del percipiente. A tal riguardo, è stato richiamato l'art. 162 del DPR 1092/73, che impone il recupero del trattamento provvisorio in sede di

liquidazione definitiva, avvisando il pensionato. È stato altresì eccepito che l'errore nella liquidazione non è imputabile all'INPS, bensì alle comunicazioni rettificative trasmesse dal Ministero, ex datore di lavoro. L'Istituto ha contrastato le doglianze del ricorrente basate sugli artt. 52 della legge n. 88/1989 e 13 della legge n. 412/1991, richiamando come normativa pertinente l'art. 206 del DPR 1092/73 e l'art. 8 del DPR 538/1986, che prevedono la rivalsa dell'Amministrazione datrice di lavoro sul pensionato qualora l'indebito derivi da errori di trasmissione dati. Ha, infine, affermato il potere di autotutela dell'Amministrazione, senza limiti temporali, e ha ribadito la piena operatività degli artt. 162 e 163 del DPR 1092/73, dei principi generali sull'autotutela e dell'art. 2033 c.c. A corredo delle proprie argomentazioni, l'INPS ha richiamato copiosa giurisprudenza conforme, tra cui la sentenza n. 30/2022 della Corte dei Conti, Sezione Abruzzo, e la sentenza n. 1/QM del 1999 delle Sezioni Riunite della stessa Corte, le quali ribadiscono la prevalenza del principio di ripetibilità dell'indebito e l'irrelevanza della scusabilità dell'errore o della buona fede in assenza di una legittima "causa solvendi". L'Istituto ha altresì rilevato la mancata prova, da parte del ricorrente, dell'affidamento incolpevole, la cui dimostrazione grava sulla parte privata che intenda eccepire l'irripetibilità, e ha sottolineato che il mero decorso del tempo non è sufficiente a rendere irripetibile l'indebito, occorrendo la dimostrazione della non rilevanza dell'errore con ordinaria diligenza e l'assenza di giustificazioni per la modifica del trattamento. La documentazione prodotta evidenzerebbe, peraltro, la piena conoscenza della provvisorietà della pensione da parte del ricorrente. Parte convenuta ha concluso chiedendo di respingere il ricorso del ricorrente in quanto infondato in fatto e in diritto, con ogni conseguente statuizione in

	merito alle spese di lite.	
	All'udienza pubblica del 16 luglio 2025 sono comparsi, come da verbale, gli avv.ti Carlo Maria La Gatta per il ricorrente e Capannolo per l'Inps che hanno	
	confermato le conclusioni formulate in atti.	
	Esaurita così la discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	Va preliminarmente effettuata una distinzione tra irripetibilità dell'indebito che	
	discende da un provvedimento definitivo rispetto a quella che deriva da un	
	provvedimento provvisorio.	
	In caso di revoca del provvedimento definitivo vi sono infatti severe limitazioni	
	all'azione di recupero, che resta preclusa quando si verificano le condizioni	
	stabilite negli artt. 204 e 205, d.P.R. n. 1092 del 1973 (art. 206, d.P.R. n. 1092 del	
	1973).	
	Tale disposizione non è suscettibile di interpretazione analogica, per cui non	
	trova applicazione nei trattamenti di pensione provvisoria. Tuttavia, la	
	giurisprudenza, nel tempo, ha individuato talune situazioni meritevoli di essere	
	assimilate al provvedimento definitivo in punto di irripetibilità. La problematica,	
	ancorché residuale, a seguito dell'introduzione, dal 2003, della liquidazione	
	delle pensioni con modalità definitiva, è stata più volte scrutinata dalla Corte	
	dei conti, a Sezioni Riunite.	
	Con sentenza n. 7/2007/QM, sono stati esaminati gli aspetti relativi al termine	
	del procedimento e, con sentenza n. 7/2011/QM, è stato osservato che, sino	
	all'adozione del provvedimento definitivo di pensione, sono possibili	
	modifiche del trattamento provvisorio.	
	- pag. 6 di 11 -	

Successivamente, è emersa la necessità di fare applicazione dell'art. 21-nonies,

1. n. 241 del 1990 (inserito dall'art. 14, comma 1, 1. n. 15 del 2005), che ammette l'esercizio del potere di autotutela entro "un termine ragionevole" così da contemperare la certezza del diritto invocata dal pensionato con la giusta pretesa dell'ente previdenziale ad ottenere il recupero delle somme indebitamente erogate, espressamente tutelato dalla legge (art. 162, comma 7, d.P.R. n. 1092 del 1973). La problematica è stata chiarita da C. conti, sez. riun., n. 2/2012/QM, che ha ricondotto a sistema le norme sopravvenute e gli arresti giurisprudenziali maturati nel tempo.

Detta sentenza n. 2/2012/QM ha in particolare affermato che *"Lo spirare dei termini regolamentari di settore per l'adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l'amministrazione del diritto — dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio; sussiste, peraltro, un principio di affidamento del percettore in buona fede dell'indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall'interessato in sede amministrativa e giudiziaria. Tale principio va individuato attraverso una serie di elementi quali il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedimentali, e comunque al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche, la rilevabilità in concreto, secondo l'ordinaria diligenza, dell'errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione, le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell'amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo"*.

L'Inps ha qualificato espressamente entrambi i provvedimenti relativi al ricorrente come provvisori, sia quello del 07.10.2019 di liquidazione della

pensione anticipata, sia il successivo provvedimento del 2024 **OMISSIS** di riliquidazione della pensione anticipata.

In detto ultimo provvedimento ha specificato che *"In considerazione dei tempi tecnici necessari all'Istituto per l'attuazione dell'art. 1, comma 707 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la presente liquidazione è da considerarsi provvisoria.*

Rata 02/2024 riliquidazione per inserimento nuovo ultimo miglio in applicazione ccnl scuola e contestuale rettifica degli importi della retribuzione alla cessazione".

Come visto, un punto fermo nella giurisprudenza è che lo spirare dei termini regolamentari per l'adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva l'Amministrazione del diritto-dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio (SSRR sent. n. 2/QM/2012), ma va tutelato l'affidamento del percettore in buona fede dell'indebito che matura e si consolida dopo un termine triennale, opponibile dall'interessato in sede amministrativa e giudiziaria (SSRR sent. n. 2/QM/2012).

Tale orientamento bilancia opportunamente le opposte esigenze, tenuto conto della eccessiva durata spesso ingiustificata per la emanazione di un provvedimento definitivo di pensione, come nel caso di specie in cui l'INPS dopo cinque anni dal titolo provvisorio qualifica ancora come provvisorio il provvedimento di liquidazione. Differentemente, l'inerzia amministrativa anche laddove la qualificazione del provvisorietà fosse meramente strumentale, si riverbererebbe ingiustificatamente a carico del pensionato in un settore in cui la tecnicità della materia pensionistica rende del resto spesso l'errore non facilmente riconoscibile dal pensionato.

Del resto, le ragioni della modifica del provvedimento provvisorio con un

	nuovo atto di liquidazione, anch'esso provvisorio, non coincidono neanche con	
	le ragioni espresse dall'Inps nel 2019 relative ai tempi tecnici necessari	
	all'attuazione nell'articolo 1, comma 707, della legge 190/2014, né l'Inps ha	
	dato prova del fatto che la modifica apportata fosse impossibile in precedenza,	
	non essendo depositato alcun atto idoneo a dimostrare che il conguaglio sia	
	conseguenza della richiesta tardiva dell'amministrazione datrice di lavoro, non	
	essendo note il contenuto delle modifiche apportate su passweb, che l'istituto	
	previdenziale afferma essere la causa dei nuovi provvedimenti.	
	La circostanza che il provvedimento di revisione non riguarda l'applicazione	
	dell'art. 1, comma 707, cit., posto a fondamento della provvisorietà del	
	provvedimento, unitamente alla circostanza che l'applicazione di incrementi	
	contrattuali non dovrebbe normalmente comportare una decurtazione degli	
	emolumenti dovuti, induce a ritenere sussistente in concreto una buona fede	
	del pensionato alla luce del lasso temporale intercorso.	
	La ripetizione è del resto relativa solo al periodo dal 01/01/2023 al 31/01/2024	
	senza interessare il periodo precedente, circostanza che rafforza l'esistenza di	
	una buona fede del pensionato in relazione ai precedenti periodi.	
	L'errore commesso non era del resto facilmente riconoscibile dal pensionato	
	con l'ordinaria diligenza.	
	Risulta estranea al presente giudizio la problematica relativa all'eventuale	
	applicabilità del secondo comma dell'art. 8 del DPR n. 538/1986, il quale	
	prevede che qualora l'indebito sia da ascrivere ad un errore di trasmissione	
	delle notizie dall'amministrazione datrice di lavoro all'Istituto, la PA datrice di	
	lavoro dovrà rifondere all'Istituto le somme indebitamente riscosse "salvo	
	rivalsa verso l'interessato medesimo".	
	- pag. 9 di 11 -	

Per quanto esposto, tenuto conto che l'istanza di ripetizione da parte dell'Inps

è superiore al termine triennale e si riferisce per espressa qualificazione

dell'istituto previdenziale ad una liquidazione provvisoria in relazione alla quale

sussiste la buona fede e l'affidamento del pensionato, il ricorso deve essere

accolto e va accertato il diritto del ricorrente all'irripetibilità delle somme

richieste, disponendo la restituzione delle somme già trattenute.

La ritardata erogazione della prestazione previdenziale determina la

decorrenza, in favore del pensionato, di interessi e rivalutazione monetaria, che

sono dovuti per il solo fatto del mancato pagamento, alle singole scadenze,

delle somme spettanti: non rileva al riguardo la causa del ritardo, così come

non occorre l'imputabilità del differimento a negligenza dell'ufficio liquidatore.

L'automaticità della liquidazione dipende dal riconoscimento dell'obbligazione

pensionistica come debito di valore, consolidatosi dopo la dichiarazione di

incostituzionalità dell'art. 442 c.p.c. e la conseguente applicazione della regola

della cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria fissata dall'art. 429,

comma 3, c.p.c. per i crediti da lavoro.

Per i ricorsi depositati dal 7 ottobre 2016, la disciplina è cristallizzata nell'art.

167, comma 3, d.lgs. n. 174 del 2016 (c.g.c.).

Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con la sentenza n. 10/2002/QM, hanno

stabilito al riguardo che il principio del cumulo tra interessi e rivalutazione

monetaria, previsto dall'art. 429, comma 3, c.p.c., non va inteso in senso

"integrale" (matematica sommatoria delle due componenti accessorie), bensì

in senso "parziale". Quest'ultimo prevede una possibile integrazione degli

interessi legali nel caso in cui l'indice di svalutazione dovesse eccedere la

misura dei primi. Questo orientamento è stato poi confermato dalla sentenza

	6/2008/QM delle stesse Sezioni Riunite. Il calcolo del "maggior importo" tra	
	interessi e rivalutazione viene effettuato tenendo conto delle percentuali di	
	interessi legali e dell'indice ISTAT (FOI) rilevati anno per anno, da applicare agli	
	importi pensionistici spettanti alle singole scadenze	
	In considerazione della sussistenza di orientamenti giurisprudenziali	
	contrastanti, come rilevato dall'Inps, sussistono giustificati motivi per	
	compensare le spese.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, in	
	composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c.:	
	-accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'irripetibilità delle somme richieste	
	dall'INPS;	
	-condanna l'Inps alla restituzione delle somme già trattenute oltre la maggior	
	sorte tra interessi e rivalutazione monetaria, che sono dovuti per il solo fatto	
	del mancato pagamento, dalle singole scadenze, al saldo;	
	-compensa le spese in considerazione della sussistenza di orientamenti	
	giurisprudenziali contrastanti.	
	In esecuzione del suesteso provvedimento ai sensi dell'articolo 52 del decreto	
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione della presente	
	ordinanza omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.	
	Così deciso a L'Aquila, nella camera di consiglio del 16 luglio 2025	
	Il giudice	
	(dott. Andrea Liberati)	
	f.to digitalmente	
	Depositata in segreteria il 17/07/2025	
	- pag. 11 di 11 -	